IRES premiale 2025. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con le regole per fruire dell'agevolazione

Il **Decreto 8 agosto 2025** *Mef* delinea i requisiti per accedere alla cd. "IRES premiale", le modalità di calcolo delle soglie, i requisiti di interconnessione e di efficienza energetica, nonché le condizioni occupazionali e il divieto di ricorso alla CIG (Cassa Integrazione Guadagni).

L'agevolazione, introdotta dalla Legge di bilancio del 2025 (*art.1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207* ***in "Finanza & Fisco" n. 41-42/2024, pag. 2472***), rappresenta una misura di fiscalità premiale e consiste **in una riduzione del 4% dell'aliquota dell'imposta sulle imprese, in via transitoria per il 2025,** finalizzata a ridurre l'aliquota ordinaria dal 24% **al 20%**, a favore delle imprese che investono e assumono.

L'IRES premiale è subordinata a vincoli patrimoniali, di investimento e occupazionali, per garantire che il beneficio vada a chi contribuisce alla crescita, sostenibilità e valorizzazione del capitale umano.

Possono accedere al beneficio:

- le società di capitali e gli enti commerciali residenti;
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- gli enti non commerciali (solo per redditi da attività economiche).

Sono escluse:

- le imprese in liquidazione o in procedure concorsuali;
- i soggetti in regime forfetario;
- le imprese in contabilità semplificata.

Tra le condizioni di accesso rilevano:

- l'accantonamento in "un'apposita riserva" di una quota non inferiore all'80 per cento dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024;

Dunque, tenuto conto anche dell'espresso richiamo delle norme alla necessità di accantonare l'utile conseguito nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, ***i soggetti che non hanno realizzato un utile in tale esercizio non potranno accedere all'agevolazione****.*

- gli investimenti rilevanti: almeno il 30% dell'utile accantonato, o il 24% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, o comunque almeno 20.000 euro, devono essere destinati a investimenti in beni strumentali nuovi, inclusi quelli funzionali alla digitalizzazione e alla riduzione dei consumi energetici, secondo le specifiche della normativa "Industria 4.0" e "Transizione 5.0";
- l'incremento occupazionale: deve essere mantenuto un numero medio di lavoratori non inferiore al triennio precedente e garantito un incremento di almeno l'1% dei lavoratori a tempo indeterminato rispetto al 2024, con almeno una nuova assunzione stabile;
- l'assenza di cassa integrazione: l'impresa non deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione ordinaria/straordinaria, salvo i casi previsti dalla legge.

Link **al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze**

8 agosto 2025, recante: «*Riduzione dell'aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti*». (*Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 190 del 18 agosto 2025) – **Con Relazione Illustrativa**

Vedi anche:

IRES ridotta: istituiti i codici tributo per il versamento con F24 e F24 EP

Con la **risoluzione n. 57 del 17 ottobre 2025,** l'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo necessari per il versamento dell'IRES con aliquota ridotta prevista dalla Legge di bilancio 2025.

In particolare, per i versamenti tramite **modello F24** sono istituiti **i seguenti codici tributo:**

- **"2048"** denominato **"IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione";**
- **"2049"** denominato **"IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo".**

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione "*Erario*", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*importi a debito versati*", **con l'indicazione nel campo "*Anno di riferimento*" dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato "*AAAA*"**.

Per il codice tributo "2049", in caso di versamento in forma rateale, il campo "*rateazione/Regione/Prov./mese rif.*" è valorizzato nel formato "*NNRR*", **dove "*NN*" rappresenta il**

numero della rata in pagamento e *"RR"* indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un'unica soluzione, i suddetti campi sono valorizzati con "*0101*".

Per i **soggetti tenuti all'utilizzo del modello F24 EP**, sono *invece* istituiti i seguenti codici tributo:

- **"204E"** denominato **"IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione";**
- **"205E"** denominato **"IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo".**

In sede di compilazione del modello "*F24EP*", i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "*Erario*" (***valore F***), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*importi a debito versati*", con indicazione nel campo:

– *"riferimento A"*, per il **codice tributo "205E"**, le informazioni relative all'eventuale rateazione del pagamento, nel formato "*NNRR*", dove "*NN*" rappresenta il numero della rata in pagamento e "*RR*" indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un'unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con "*0101*". Per il **codice tributo "204E"**, nessun valore";

– nel campo ***"riferimento B"***, l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "*AAAA*":

– i campi "*codice*" ed "*estremi identificativi*" **non devono essere valorizzati.**

***Link* al testo della risoluzione dell'Agenzia delle entrare n. 57 del 17 ottobre 2025**, con oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Riduzione aliquota IRES – Istituzione codici tributo per il versamento tramite modello F24 e F24 EP – Articolo 1, commi da 436 a

444, della Legge 30/12/2024, n. 207 – **DM 8 agosto 2025**